

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MILIO, COSSIGA, PASTORE, MUNDI,
GAWRONSKI, MARTELLI, PORCARI, MUNGARI,
MAGLIOCCHETTI, DI BENEDETTO, COZZOLINO, DEMASI,
SEMENZATO, RIGO, CORTIANA, MONTELEONE, MAZZUCA
POGGIOLINI, CASTELLANI Carla, CONTESTABILE, MELONI,
GRECO, MINARDO, MAGGI, DE CORATO, CARUSO Antonino,
MANTICA, VERALDI, MANFREDI, MICELE, CORTELLONI,
COLLINO, BETTAMIO, DONDEYNAZ, BONATESTA, DE ANNA,
MAGNALBÒ e BERTONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 MAGGIO 1998

Delega al Governo per l'introduzione del voto elettronico, per
la disciplina della sottoscrizione per via telematica delle liste
elettorali, delle candidature e dei *referendum* popolari

ONOREVOLI SENATORI. - Dalla IX legislatura sono state depositate in Parlamento numerosi progetti di legge che prevedono l'introduzione di sistemi di voto e di scrutinio elettronico nelle consultazioni elettorali nazionali e locali, politiche e referendarie.

Vi è nel Paese, e all'interno del Parlamento, una convinzione ampiamente condivisa e prevalente circa l'esigenza di «automatizzare», con il supporto di tecnologie informatiche, operazioni che, con l'attuale sistema, sono esposte ad un altissimo rischio di errore e manipolazione.

Ad ogni elezione, le polemiche ricorrenti e fondate sulle irregolarità e contraddizioni riscontrate nei verbali degli uffici di sezione, che «trattano» dati posti esclusivamente su supporto cartaceo, confermano l'impressione che, con le attuali procedure, non sia possibile garantire un completo ed assoluto controllo sulle operazioni di voto.

D'altra parte, è sempre meno fondato il timore circa la presunta «complessità» di un sistema di voto elettronico, che, sino ad oggi, ha impedito l'introduzione nel nostro ordinamento delle procedure di voto in uso in molti Paesi democratici. Al contrario un sistema elettronico sarebbe determinante proprio per semplificare e rendere immediatamente comprensibile agli elettori le modalità di voto, e per ridurre i margini di errore e di invalidazione: basti pensare al fatto che la semplice sostituzione della scheda cartacea con una scheda-video consentirebbe di «guidare» gli elettori nei diversi passaggi (complicati, in Italia, dall'estrema complessità dei sistemi elettorali), e di offrire loro la possibilità di una immediata verifica della operazioni compiute.

Ancora più evidenti sono i vantaggi che conseguirebbero all'introduzione di un si-

stema di scrutinio completamente elettronico, che affiderebbe ai componenti degli uffici di sezione il compito, loro proprio, di vigilare sulla correttezza delle procedure di voto, senza obbligarli a sostituirsi, nel «trattamento» e nel «conteggio» delle informazioni, ad elaboratori più rapidi, precisi ed affidabili.

Se si riflette con attenzione, infatti, si nota come le consultazioni elettorali e referendarie siano ormai le sole occasioni in cui, nella vita civile italiana, centinaia di milioni di «dati» sono trattati - in prima istanza - esclusivamente «a mano» ed in pochissime ore; costituiscono dunque, a tutti gli effetti, un «anomalia» a cui è necessario porre tempestivamente rimedio.

I primi tre articoli del disegno di legge prevedono dunque:

articolo 1: l'introduzione del sistema di voto elettronico in tutte le consultazioni elettorali e referendarie;

articolo 2: la delega al Governo per l'individuazione del sistema e degli apparati tecnici atti a soddisfare alcune condizioni di «sicurezza», e a garantire la possibilità del «voto a distanza» per gli elettori che, alla data della consultazione, si trovino al di fuori del territorio nazionale;

articolo 3: la possibilità, secondo un principio già presente nel nostro ordinamento, di consegnare agli elettori i certificati elettorali nella forma di documento informatico inviato per via telematica.

Nella seconda parte del disegno di legge, si disciplinano le procedure di sottoscrizione delle candidature, delle liste elettorali e delle proposte di *referendum* popolare, consentendo ai promotori e ai cittadini elettori la possibilità di ricorrere a strumenti telematici ed informatici.

Oggi, il diritto di partecipazione alla vita politica è pregiudicato, in maniera obiettivamente intollerabile, da procedure farraginose e da vincoli burocratici che non hanno, letteralmente, alcuna ragione di esistere, e che moltiplicano i costi per i cittadini e per le amministrazioni pubbliche: il sistema di vidimazione dei moduli, di autenticazione delle firme, di certificazione delle sottoscrizioni, di verifica e di controllo della correttezza delle operazioni è oggi affidato unicamente ad un «movimento fisico» di carte e persone, quando sarebbe possibile – come già avviene per complicatissime operazioni economiche e finanziarie, che parimenti necessitano di procedure di controllo certe ed affidabili – ricorrere al semplice «movimento telematico» di informazioni.

Estendendo anche alle sottoscrizioni elettorali e referendarie il principio della validità della «firma digitale» – già ampiamente prevista nel nostro ordinamento – e dei «documenti» posti su supporto informatico, sarebbe possibile procedere ad una formidabile semplificazione di procedure, la cui complessità oggi pregiudica l'effettivo esercizio dei diritti civili e politici dei cittadini.

La seconda parte dell'articolato del disegno di legge prevede dunque:

articolo 4: la possibilità di sottoscrivere candidature, liste e quesiti referendari in forma digitale, e di certificare la validità delle sottoscrizioni mediante lo scambio di documenti informatici fra gli uffici pubblici interessati;

articolo 5: la possibilità, per i promotori, di inviare per via telematica alle amministrazioni competenti i moduli per la raccolta delle sottoscrizioni;

articolo 6: la delega al Governo per la determinazione degli atti necessari a consentire alle amministrazioni interessate l'espletamento delle funzioni loro assegnate dalle leggi vigenti, anche mediante il ricorso a strumentazioni informatiche e telematiche;

articolo 7: la validità della sottoscrizione «digitale» effettuata per via telematica presso gli uffici della pubblica amministrazione competenti, sulla base delle leggi vigenti, all'«autenticazione» delle sottoscrizioni.

Fiduciosi nel vostro interesse, affidiamo questo disegno di legge alla vostra attenzione per un sollecito esame.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le votazioni per l'elezione del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei rappresentanti italiani nel Parlamento europeo, dei consigli regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e quelle in occasione dei *referendum* popolari si svolgono con sistema elettronico, secondo quanto previsto dalla presente legge.

Art. 2.

1. Il Governo, con un apposito regolamento da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina il sistema di voto e di scrutinio elettronico per le consultazioni di cui all'articolo 1, in modo da:

- a) tutelare la segretezza del voto;
- b) garantire la chiarezza e comprensibilità del sistema di voto, al fine di consentire l'utilizzo a tutti i cittadini elettori;
- c) assicurare che tutte le operazioni di voto e di scrutinio si svolgano in forma automatizzata, senza alcun ricorso a supporti cartacei, al fine di impedire la contraffazione o l'annullamento delle indicazioni di voto, o di parte della documentazione elettorale;
- d) garantire la possibilità del voto a distanza per gli elettori che, alla data della consultazione, si trovino al di fuori del territorio nazionale.

2. Con il regolamento di cui al comma 1, il Governo determina, per le consultazioni di cui all'articolo 1, comma 1, le modifiche del procedimento elettorale che si rendano eventualmente necessarie in seguito all'introduzione del sistema di voto elettronico.

3. Lo schema del regolamento è trasmesso alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica, per l'acquisizione del parere delle competenti commissioni permanenti.

Art. 3.

1. Entro i termini previsti per ciascuna consultazione, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali sono consegnati agli elettori nella forma di un documento informatico inviato per via telematica, qualora gli interessati ne facciano richiesta, a mezzo di telegramma o per via telematica, non oltre il decimo giorno precedente la data del voto.

Art. 4.

1. La sottoscrizione delle liste elettorali e delle candidature per le elezioni del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei rappresentanti italiani del Parlamento europeo, dei consigli regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e quella dei *referendum* popolari, di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 352, può avvenire, oltre che nelle forme previste dalle leggi vigenti, anche mediante l'apposizione della firma digitale.

2. Ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, su richiesta dei promotori delle sottoscrizioni, la certificazione elettorale degli atti di cui al comma 1 si svolge, anzichè nelle forme previste dalle leggi vigenti, mediante lo scambio per via telematica di documenti informatici fra gli uffici pubblici interessati. La medesima procedura è inoltre attivata, su richiesta dei promotori, anche per la certificazione delle firme apposte su supporto cartaceo.

3. Le spese per le operazioni di cui al comma 2 sono a carico degli uffici preposti alla certificazione delle sottoscrizioni.

Art. 5.

1. I promotori delle liste, delle candidature o dei *referendum* popolari possono depositare, per via telematica o su supporto informatico, i moduli per la raccolta delle sottoscrizioni al Ministero dell'interno che ne cura la distribuzione e il recapito agli uffici della pubblica amministrazione competenti per le operazioni di cui al comma 1 dell'articolo 4.

2. Gli uffici competenti, nei termini previsti dalle leggi vigenti, mettono a disposizione i moduli ai cittadini elettori, in modo da renderne possibile la sottoscrizione tanto su supporto cartaceo quanto a mezzo di firma digitale.

Art. 6.

1. Il Governo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, determina, con apposito regolamento, i criteri e le modalità di applicazione di quanto è disposto agli articoli 4 e 5, facendo in modo che, entro gli stessi termini previsti per le sottoscrizioni su supporto cartaceo:

a) gli uffici della pubblica amministrazione, a cui, sulla base delle leggi vigenti, spettano le operazioni di cui al comma 1 dell'articolo 4, siano tecnicamente attrezzati per consentire la sottoscrizione digitale dei cittadini elettori e per verificarne la validità;

b) gli uffici della pubblica amministrazione a cui, sulla base delle leggi vigenti, spettano le operazioni di cui al comma 2 dell'articolo 4, siano tecnicamente attrezzati per consegnare ai richiedenti, o, su loro richiesta, direttamente agli uffici pubblici interessati, le certificazioni elettorali nella forma di documento informatico inviato per via telematica.

2. Lo schema del regolamento di cui al comma 1 è trasmesso alla Camera dei de-

putati ed al Senato della Repubblica, per l'acquisizione del parere delle competenti commissioni permanenti.

Art. 7.

1. In applicazione della presente legge, ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 3, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127, si considera apposta in presenza del dipendente addetto, e dunque autenticata, la firma digitale inserita nel documento informatico di cui al comma 2 dell'articolo 5.

Art. 8.

1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni della presente legge, valutati in lire 500 miliardi per il 1999 e in lire 500 miliardi per l'anno 2000, si provvede, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, al capitolo 9001, nello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

